



assiot

Sistemi di Trasmissione
Movimento e Potenza

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
PER L'ITALIA**

Prodotti a Commessa

Condizioni Generali di Vendita per l'Italia
Prodotti a Commessa

a cura del Consulente legale Assiot Studio Picchi e Associati per le specifiche esigenze delle Aziende del settore.

INDICE DEI CONTENUTI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione delle presenti condizioni	P. 04
Art. 2 - Definizioni	P. 04
Art. 3 - Formazione del contratto	P. 04
Art. 4 - Campioni, disegni e documenti tecnici.	
Materiale fornito dal compratore	P. 05
4.1 Dati informativi	
4.2 Campioni del compratore	
4.3 Modifiche ai prodotti	
4.4 Disegni, documenti, i informazioni tecniche	
4.5 Disegni non realizzabili	
4.6 Lavorazioni su materia prima fornita dal compratore	
Art. 5 - Garanzia	P. 06
5.1 Conformità dei prodotti	
5.2 Forniture a disegno del compratore	
5.3 Estensione della garanzia	
5.4 Durata	
5.5 Reclami	
5.6 Non conformità di lavorazioni su materiale fornito dal compratore	
5.7 Rimedi	
5.8 Limitazione di responsabilità del venditore	
Art. 6 - Norme tecniche e responsabilità del produttore	P. 08
Art. 7 - Consegna	P. 09
7.1 Passaggio dei rischi	
7.2 Ritardi nei pagamenti; somme controverse	
7.3 Decorrenza del termine di consegna	
7.4 Obbligo del venditore di consegnare i prodotti	
7.5 Obbligo del compratore di prendere in consegna i prodotti	
7.6 Tolleranze sulle quantità consegnate	
7.7 Impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti	
Art. 8 - Pagamento	P. 10
8.1 Prezzi e pagamenti	
8.2 Ritardi nei pagamenti	
Art. 9 - Interpretazione; modifiche; clausole invalide	P. 11
Art. 10 - Controversie	P. 11
Firme per accettazione	P. 13

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione delle presenti condizioni

Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita fra le parti, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto. Tuttavia, anche in caso di deroghe concordate per iscritto, le presenti condizioni continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate. Eventuali condizioni generali del compratore non troveranno applicazione ai rapporti futuri fra le parti se non espressamente accettate per iscritto; in tal caso però, salvo deroga scritta, non escluderanno l'efficacia delle presenti condizioni generali, con cui dovranno venire coordinate.

L'adesione alle presenti condizioni generali, nonché tutti i contratti ed i comportamenti successivi delle parti dalle stesse regolati, salvo diversa espressa pattuizione scritta, non implicano il conferimento al compratore di esclusiva alcuna né l'instaurazione di rapporti di concessione, commissione o mandato, con o senza rappresentanza, come non conferiscono al compratore stesso il diritto ad utilizzare in qualunque forma i marchi od i segni distintivi del venditore.

Art. 2 - Definizioni

Nelle presenti condizioni generali il termine "prodotto" si riferisce a semilavorati, componenti, parti di macchinario, prodotti finiti e qualsiasi altro bene materiale realizzati, in tutto o in parte, in base a richieste tecniche specifiche avanzate dal compratore, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo fornisca al venditore tutti o parte degli elementi tecnici necessari per la fabbricazione (informazioni, know-how, disegni, stampi, materia prima, ecc.), oppure che il venditore realizzi autonomamente quanto eventualmente necessario per la fabbricazione (disegni, studi, stampi, ecc.) per conto del compratore.

Art. 3 - Formazione del contratto

L'accettazione, da parte del compratore, dell'offerta o della conferma d'ordine del venditore, comunque effettuata, comporta l'applicazione al contratto di vendita delle presenti condizioni generali, e ciò anche quando l'accettazione avvenga mediante la semplice esecuzione del contratto.

L'invio da parte del venditore della quotazione o di altre informazioni relative ai prodotti non recante espressamente la dizione "offerta" od altra equivalente, non può venire considerato proposta. L'offerta del venditore si considera ferma od è irrevocabile soltanto se viene dallo stesso qualificata tale per iscritto ed è in essa specificato un termine di validità. Nel caso in cui il venditore abbia emesso, anche successivamente alla conclusione del contratto, una conferma d'ordine, si presume che i termini del contratto corrispondano a quelli della conferma d'ordine, salvo che il compratore non ne rilevi immediatamente per iscritto le differenze.

Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio del venditore non sono per lui impegnative fino a quando non siano confermate dal venditore stesso.

L'accettazione senza espressa riserva da parte del compratore di prodotti non conformi per tipo o quantità, o inviati a condizioni diverse da quelle contenute nella richiesta del compratore implica accettazione, da parte di quest'ultimo, della fornitura e delle condizioni proposte dal venditore.

Le suddette riserve non avranno efficacia se non saranno formulate dal compratore

per iscritto, immediatamente dopo il ricevimento della merce. Nei casi in cui, ai sensi delle presenti condizioni o di quanto eventualmente validamente altrimenti concordato tra le parti in conformità alle disposizioni di legge, il compratore sia legittimato a sospendere o annullare ordini già confermati, il venditore avrà in ogni caso diritto alla corresponsione:

- a) del costo delle lavorazioni e dei materiali calcolato pro rata in relazione allo stato d'avanzamento dell'ordine. I prodotti, nello stato in cui si trovano, rimarranno a disposizione del compratore;
- b) del 25% della differenza tra l'ammontare dell'ordine e la cifra quantificata secondo le modalità previste sopra, al punto a).

Art. 4 - Campioni, disegni e documenti tecnici. Materiale fornito dal compratore

4.1 - Dati informativi

I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti, i colori e gli altri dati figuranti nella documentazione tecnica del venditore, così come le caratteristiche dei campioni e modelli da quest'ultimo inviati al compratore, hanno carattere di indicazioni approssimative.

Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui siano stati espressamente menzionati come tali nell'offerta o nell'accettazione scritta del venditore.

4.2 - Campioni del compratore

Nel caso in cui il venditore riferisca la sua fornitura ad un campione fornito dal compratore, il venditore stesso sarà responsabile salva diversa pattuizione scritta della conformità della sua prestazione (nei limiti di cui sopra) alle sole caratteristiche apparenti del campione.

4.3 - Modifiche ai prodotti

Qualora il compratore proponga delle modifiche tecniche a quanto previsto dal venditore in offerta o nei disegni presentati, affinché le medesime divengano di obbligatoria applicazione, dovrà esistere, conformemente all'art. 3.5 della L. 192/98, pieno accordo scritto fra i contraenti sulle variazioni che tali modifiche dovessero ocasionare sui prezzi e sul periodo di consegna precedentemente stabiliti.

4.4 - Disegni, documenti, informazioni tecniche

I disegni, documenti o informazioni tecniche, del compratore, rimessi al venditore prima o dopo la stipulazione del contratto, rimangono di esclusiva titolarità del compratore nei limiti in cui essi:

- a) siano relativi ad un brevetto o ad un altro diritto di proprietà industriale o intellettuale del compratore; ovvero
- b) abbiano carattere segreto, e cioè non si riferiscano a cognizioni rese pubbliche dal compratore o altrimenti note alla generalità degli operatori del settore, e non siano banali; purché, tuttavia, il compratore abbia espressamente manifestato al venditore per iscritto la propria volontà di riservarsene il diritto di sfruttamento esclusivo.

Nei limiti suddetti, tali disegni, documenti o informazioni tecniche non potranno essere utilizzati dal venditore, o copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi senza

il consenso scritto del compratore.

Qualora il compratore affidi al venditore lo studio delle caratteristiche tecniche per la realizzazione di un particolare, qualsiasi disegno o documento tecnico che ne permetta la fabbricazione o il montaggio, tanto prima che dopo la stipulazione del contratto, rimane di esclusiva proprietà del venditore. I suddetti disegni o documenti non possono essere utilizzati dal compratore o copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi senza il consenso del venditore.

4.5 - Disegni non realizzabili

Nel caso in cui l'esecuzione dell'ordine su disegno fornito dal compratore risulti essere tecnicamente irrealizzabile, il compratore, avutone notizia dal venditore che dovrà dare le opportune spiegazioni tecniche, sarà legittimato ad annullare l'ordine senza che possa avanzare richieste risarcitorie nei confronti del venditore. Quest'ultimo avrà diritto alla corresponsione di quanto previsto nell'ultimo paragrafo dell'art. 3.

4.6 - Lavorazioni su materia prima fornita dal compratore

Nel caso di lavorazioni su materia prima fornita dal compratore, qualora, dopo un periodo di lavorazione, questa risulti essere inadeguata, difettosa o comunque inutilizzabile, il compratore, oltre a mettere a disposizione nuova materia prima, sarà tenuto alla corresponsione di quanto previsto nell'ultimo paragrafo dell'art. 3.

Art. 5 - Garanzia

5.1 - Conformità dei prodotti

Nei termini previsti dal presente articolo, il venditore garantisce la conformità dei prodotti forniti; con il termine conformità dei prodotti si intende che essi corrispondono per quantità, qualità e tipo a quanto stabilito nel contratto.

5.2 - Forniture a disegno del compratore

Nel caso di forniture di prodotti realizzati sulla base di disegni forniti dal compratore, il venditore garantisce esclusivamente la conformità dei prodotti alle quote, tolleranze e specificazioni che gli sono state indicate o, in mancanza di indicazioni precise, alle tolleranze d'uso per qualità correnti, con l'esclusione di qualunque garanzia circa l'impiego specifico al quale il compratore destina il prodotto acquistato.

5.3 - Estensione della garanzia

La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti dei prodotti conseguenti a difetti di progettazione, di materiale o di costruzione riconducibili al venditore, e non si applica nel caso in cui il compratore non provi di aver effettuato un corretto uso, manutenzione e conservazione dei prodotti e di non averli modificati o riparati senza il consenso del venditore. Il venditore non risponde di difetti di conformità dei prodotti derivanti, anche indirettamente, da disegni, progetti, informazioni, documentazione, indicazioni, istruzioni, materiali, semilavorati, componenti, altri beni materiali e da quant'altro fornito, indicato o richiesto dal compratore o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi.

Il venditore non risponde dei difetti di conformità dei materiali, semilavorati, componenti e di ogni altro prodotto incorporato o meno nella merce, fornito, indicato o richiesto dal compratore o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di que-

sti. Il venditore non risponde inoltre dei difetti dei prodotti dovuti all'usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua (ad es.: anelli di tenuta, cinghie, ecc.).

In generale, in nessun caso il venditore è responsabile per difetti di conformità che abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi al compratore.

5.4 - Durata

La garanzia ha una durata di dodici mesi, decorrenti dalla data della consegna, ed è subordinata alla regolare denuncia effettuata dal compratore ai sensi del presente articolo, nonché all'espressa richiesta scritta al venditore di effettuare un intervento in garanzia. La garanzia per i prodotti sostituiti o riparati decorre dal giorno dell'eventuale sostituzione o riparazione.

La garanzia per i componenti del prodotto sostituiti o riparati decorre dal giorno dell'eventuale sostituzione o riparazione, e comunque vale solamente per il componente riparato o sostituito.

5.5 - Reclami

Il compratore È tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l'assenza di vizi. Il compratore dovrà denunciare gli eventuali vizi o difetti di conformità dei prodotti, secondo le modalità seguenti:

- a) i reclami relativi a quantità, peso, tara totale, colore, oppure vizi e difetti di qualità o non conformità che il compratore potrebbe rilevare non appena in possesso della merce, debbono essere effettuati dal compratore entro un breve termine dal momento in cui i prodotti sono pervenuti sul luogo di destinazione e comunque, a pena di decadenza, non oltre 15 giorni dal suddetto momento;
- b) i vizi, difetti o non conformità occulti (cioè quelli non individuabili in base alla verifica imposta dalla legge e dal punto precedente al compratore) devono essere denunciati entro un breve termine dalla scoperta e comunque, a pena di decadenza, non oltre dodici mesi dalla data della consegna.

I reclami devono essere effettuati mediante lettera raccomandata indirizzata al venditore e devono indicare dettagliatamente i vizi o le non conformità contestate.

5.6 - Non conformità di lavorazioni su materiale fornito dal compratore

Qualora, nel caso di lavorazioni da eseguirsi su materiale fornito dal compratore, l'esecuzione di dette lavorazioni risulti non essere conforme al pattuito per motivo imputabile al venditore, quest'ultimo non avrà diritto a compensi per il lavoro svolto, ed il compratore non avrà diritto ad alcun risarcimento, né per la perdita del materiale, né ad altro titolo, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave del venditore.

5.7 - Rimedi

La garanzia di cui al presente articolo è sempre fornita Franco Fabbrica del venditore. In seguito a regolare denuncia del compratore, effettuata ai sensi del presente articolo, il venditore, entro un termine ragionevole avuto riguardo all'entità della contestazione, potrà, a sua scelta e a seconda delle circostanze, sostituire, modificare o riparare il prodotto risultato difettoso, o modificare quello non conforme al pattuito, effettuando le suddette operazioni presso i propri stabilimenti; resa del prodotto a carico del compratore.

Qualora il venditore ed il compratore concordino sul fatto che sia maggiormente op-

portuno che le suddette operazioni vengano effettuate presso gli stabilimenti del compratore, o in altro luogo, le spese di trasferta comprendenti viaggio, vitto e alloggio del personale del venditore saranno a carico del compratore. Il compratore decade dal diritto di garanzia se non consente ogni ragionevole controllo che il venditore richieda o se, avendo il venditore fatto richiesta di restituzione dei prodotti difettosi a proprie spese, il compratore ometta di restituire tali prodotti entro un termine di trenta giorni dalla richiesta.

5.8 - Limitazione di responsabilità del venditore

La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità del venditore comunque originata dai prodotti forniti; in particolare il compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorsa la durata della garanzia, nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti del venditore.

La responsabilità del venditore è contenuta nei limiti del presente articolo, ed in ogni caso è relativa ai soli prodotti di sua fornitura. In particolare, la responsabilità del venditore non può essere estesa all'eventuale difettoso funzionamento di sistemi o macchine realizzati dal compratore con componenti forniti dal venditore, anche qualora i componenti siano stati montati secondo schemi o disegni suggeriti dal venditore, a meno che tali schemi o disegni non siano stati oggetto di distinta remunerazione, nel qual caso la responsabilità del venditore sarà comunque circoscritta a quanto compreso negli schemi o disegni in oggetto.

In nessun caso il venditore potrà essere ritenuto responsabile per danni indiretti o consequenziali, perdite di produzione o mancati profitti.

Art. 6 - Norme tecniche e responsabilità del produttore

Premesso che per ciò che concerne le caratteristiche dei prodotti il venditore si attiene alla legislazione italiana e alle norme tecniche indicate nella documentazione tecnica contrattualmente pattuita, il compratore si assume per intero il rischio di un'eventuale difformità tra tali norme e quelle del paese di destinazione dei prodotti, tenendone indenne il venditore. Il venditore garantisce le prestazioni dei prodotti solo ed esclusivamente in relazione ad usi, destinazioni, applicazioni, tolleranze, capacità, ecc. da lui espressamente indicati e/o accettati.

Il compratore non è autorizzato a disporre dei prodotti fornitigli dal venditore in modo non conforme alle indicazioni di cui al punto precedente.

Qualora il compratore destini i prodotti suddetti alla rivendita, sarà suo onere e responsabilità di portare alla conoscenza dei suoi acquirenti le indicazioni in oggetto.

Resta comunque inteso che qualsiasi responsabilità che possa derivare dai prodotti, successivamente al passaggio dei rischi al compratore, ivi compresi eventuali danni a persone o cose, sarà ad esclusivo carico del compratore, che terrà indenne il venditore. Il compratore si impegna altresì ad assicurare ogni rischio relativo, senza diritto di regresso nei confronti del venditore, in maniera adeguata. Nessuna deroga alle previsioni di cui al presente articolo può essere considerata valida se non espressamente e specificatamente definita e accettata tra le parti per iscritto.

7 - Consegna

7.1 - Resa della merce

Salvo patto contrario, la fornitura dei prodotti si intende Franco Fabbrica: ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal venditore, nel qual caso quest'ultimo agirà come mandatario del compratore, essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a spese e a rischio del compratore.

7.2 - Passaggio dei rischi

I rischi relativi alla fornitura passano al compratore al più tardi al momento in cui i prodotti lasciano lo stabilimento del venditore. Se il compratore non prende in consegna i prodotti alla data di consegna convenuta per causa diversa da colpa o dolo del venditore, qualora il rischio non sia già passato ai sensi del precedente comma, i rischi passano in ogni caso al compratore al più tardi alla data di consegna convenuta. Il venditore non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento dei prodotti avvenuto dopo il passaggio dei rischi. Il compratore in nessun caso è liberato dall'obbligo di pagare il prezzo quando il perimento o il danneggiamento dei prodotti avviene dopo il passaggio dei rischi.

7.3 - Decorrenza del termine di consegna

Anche quando le parti abbiano convenuto il momento di decorrenza del termine di consegna, il termine di consegna non inizierà a decorrere se il compratore non provvederà al pagamento della quota di prezzo eventualmente dovuta a titolo di acconto. Parimenti, quando il compratore od altro soggetto da esso designato debba comunicare disposizioni di lavorazione, dati tecnici o altre istruzioni per l'approntamento dei prodotti, il termine di consegna non inizierà a decorrere se non ad avvenuta comunicazione.

Qualora le parti non abbiano convenuto il termine di decorrenza della consegna e le disposizioni sopra non risultino applicabili, il termine di consegna decorre dalla data di conclusione del contratto. Se non diversamente pattuito, la consegna Franco Fabbrica dei prodotti avviene mediante invio di comunicazione scritta (anche via fax o email) al compratore che i prodotti sono a sua disposizione.

7.4 - Obbligo del venditore di consegnare i prodotti

I termini di consegna si intendono approssimativi a favore del venditore e comunque con un congruo margine di tolleranza. E' esclusa qualsiasi responsabilità del venditore per danni derivanti da anticipata, ritardata consegna, totale o parziale.

7.5 - Obbligo del compratore di prendere in consegna i prodotti

Il compratore è sempre tenuto a prendere in consegna i prodotti, anche in caso di consegne parziali e anche quando i prodotti vengano consegnata prima della data di consegna stabilita o successivamente a tale data. Qualora il compratore non abbia preso in consegna i prodotti, per cause non imputabili al venditore o a forza maggiore, il compratore sopporterà tutte le spese che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al venditore diventerà immediatamente esigibile.

Il venditore inoltre potrà:

- a) immagazzinare i prodotti a rischio, pericolo, e spese del compratore;
- b) spedire i prodotti, in nome e per conto, ed a spese del compratore, alla sede di quest'ultimo;

c) vendere con qualsiasi mezzo i prodotti per conto del compratore, trattenendo dal ricavato l'intero prezzo dovuto, nonché le spese sostenute. Fatti salvi gli eventuali danni.

7.6 - Tolleranza sulle quantità consegnate

E' ammessa, per eventuali scarti o ammanchi, una tolleranza del % sulla quantità convenuta di prodotti. Parimenti, il compratore si impegna a ritirare eventuali pezzi eccedenti la quantità convenuta, sino ad un massimo del % della stessa.

7.7 - Impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti

Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del venditore e del compratore, quali scioperi di qualsiasi natura, incendi, inondazioni, mancanza di forza motrice, mancanza o scarsità di materie prime, mancanza di mezzi di trasporto, scarti di pezzi importanti in corso di fabbricazione dovuti a sub-fornitori del venditore, guasti ed infortuni ad impianti di produzione del venditore, ritardi nella concessione di autorizzazioni delle Autorità, ed altri impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti intervenuti dopo la conclusione del contratto che rendano, temporaneamente, impossibile o eccessivamente onerosa la consegna.

Sia il venditore che il compratore avranno la facoltà di risolvere il contratto, mediante preavviso di un mese, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno qualora, trascorso un periodo ragionevole dalla data di consegna convenuta l'impedimento persista. In nessun caso, a causa del verificarsi delle circostanze previste al presente articolo il compratore o il venditore potranno esigere compensi o indennizzi di qualsiasi natura.

Art. 8 - Pagamento

8.1 - Prezzi e pagamenti

I prezzi delle merci si intendono sempre Franco Fabbrica, escluso l'imballaggio, conteggiato separatamente, se non altrimenti specificato in contratto.

I pagamenti, e ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo al venditore, si intendono netti al domicilio del venditore. Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo scritto, contestualmente alla consegna, presso l'Istituto bancario preventivamente concordato. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio del venditore non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengono al venditore.

8.2 - Ritardi nei pagamenti

Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà al venditore il diritto, dietro semplice comunicazione, di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione. Il venditore ha comunque diritto, a decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora, agli interessi moratori nella misura del tasso di riferimento della BCE maggiorato di 8 punti percentuali, ad un importo forfettario di Euro 40,00 a titolo di risarcimento del danno ed al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 192 del 9 novembre 2012.. Ove il ritardo nel pagamento ecceda i trenta giorni dal termine convenuto, il compratore

incorre, inoltre, in una penale pari al 5% dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà, ai sensi dell' art. 3.4 della L. 192/98, titolo per l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli art. 633 e seguenti del codice di procedura civile. Il compratore non potrà fare valere eventuali inadempimenti del venditore se non è in regola con i pagamenti.

Il ritardo nei pagamenti dà altresì al venditore il diritto di escludere la garanzia di cui all'art. 5 per tutto il periodo durante il quale il ritardo perdura. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti del venditore.

Art. 9 - Interpretazione; modifiche; clausole invalide

Eventuali allegati o premesse si intendono parte integrante dei contratti cui si riferiscono. Ogni richiamo ai listini prezzi, condizioni generali od altro materiale del venditore o di terzi si intende riferito ai documenti in vigore al momento del richiamo stesso, salvo non sia diversamente specificato; devono ritenersi annullati i testi corrispondenti in precedenza in vigore fra le parti.

Le dichiarazioni effettuate od il comportamento tenuto dalle parti durante le trattative o nel corso dell'esecuzione del contratto possono contribuire all'interpretazione del solo contratto cui si riferiscono, e nei limiti in cui non contrastino con le presenti condizioni generali o con gli accordi scritti presi dalle parti in occasione della conclusione del contratto in questione. Salvo quanto previsto all'art. 3, ogni modifica od integrazione fatta dalle parti ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali dovrà essere effettuata per iscritto, a pena di nullità. La deroga ad una o più disposizioni delle presenti condizioni generali non deve interpretarsi estensivamente o per analogia e non implica la volontà di disapplicare le condizioni generali nel loro insieme. In caso di disposizioni contrattuali invalide od inefficaci, il contratto nella sua globalità va integrato ed interpretato come se contenesse tutte le clausole che consentono di raggiungere, in modo conforme alla legge, lo scopo essenziale perseguito dall'atto contenente le clausole in questione.

Art. 10 - Controversie

Ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali sarà sottoposta al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede il venditore, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Qualora non si pervenga ad una conciliazione fra le parti entro trenta giorni, il Tribunale del venditore sarà esclusivamente competente; questi avrà tuttavia facoltà di agire presso il Tribunale del compratore.

Pagina firme accettazione per: Condizioni generali di vendita per l'Italia **Prodotti a commessa**

Con la presente accettazione si dichiara di aver letto e accettato tutti gli articoli presenti dalla pagina 4 alla pagina 11 del presente libretto.

Data

.....

Il venditore

.....

Il compratore

.....

13

Ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del Codice Civile si intendono espressamente approvate le seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita:

Art. 3 - Formazione del contratto

Art. 4.2 - Campioni del compratore

Art. 5.2 - Forniture a disegno del compratore

Art. 5.3 - Estensione della garanzia

Art. 5.6 - Non conformità di lavorazioni su materiale fornito dal compratore

Art. 5.7 - Rimedi

Art. 5.8 - Limitazioni di responsabilità del venditore

Art. 6 - Norme tecniche e responsabilità del produttore

Art. 7.4 - Obbligo del venditore di consegnare i prodotti

Art. 7.5 - Obbligo del compratore di prendere in consegna i prodotti

Art. 7.6 - Tolleranza sulle quantità consegnate

Art. 8.2 - Ritardi nei pagamenti

Art. 10 - Controversie

Il compratore

.....

Condizioni Generali di Vendita per l'Italia
Prodotti a Commessa

A cura del Consulente legale Assiot Studio Picchi e Associati per le specifiche esigenze
delle Aziende del settore.

Realizzato da Assist MP Srl per Assiot - Associazione Italiana Costruttori Organi di Trasmissione e Ingranaggi



Aderente a:
Member of:



Viale Vincenzo Lancetti, 43
20158 Milano - Italia
Tel.: +39 02 3264 297/241
Fax: +39 02 3264 308
E-mail: assiot@assiot.it
www.assiot.it